

OSSERVAZIONI ALLE ZONE E SOTTOZONE A DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI ASSETTO DEL PARCO DI VEIO

COMUNE DI ROMA: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOTTOZONE A1

I criteri per l'individuazione delle aree ricadenti nel territorio del XX Municipio di Roma da destinare a sottozona A1 di riserva integrale controllata sono stati determinati dal P.T.P. n. 15/7 "Veio-Cesano" che individua a sua volta una serie di zone di Tutela Integrale (con la sigla TI) dei paesaggi naturali e seminaturali, dove *<<la tutela è indirizzata alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici di tipo idromorfologico-vegetazionale ovvero delle valli modellate dai corsi d'acqua>>* (art. 47 delle Norme, lettera A, pag. 162): viene precisato che *<<a tal fine il sistema è distinto in sub-unità di fondovalle e sub-unità di pendice>>* (art. 47 delle Norme, pag. 163).

Il P.T.P.n. 15/7 individua una serie di zone di tutela integrale *<<costituite da vallecole a "V" o da pendici di valle che conservano il più rilevante valore e interesse naturalistico, vegetazionale e faunistico all'interno del presente PTP, in ragione della pressochè totale estensione dei boschi, sia pure con differenti gradi di copertura e stato di conservazione>>* (art. 47 delle Norme, punto A1 a pag. 163).

Per il P.T.P. n. 15/7 *<<è pertanto incompatibile con la finalità della tutela l'esercizio delle attività agricole in queste aree>>*.

Il P.T.P. n. 15/7 adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 10018 del 22.11.1988 (poi definitivamente approvato con la legge regionale n. 24/1998) ha anticipato sia la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 che la legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, entrambe le quali prescrivono *<<riserve integrali>>* o una *<<zona di tutela integrale>>* in cui *<<l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità>>*.

La scelta dei suddetti criteri non è discrezionale, dal momento che il vigente 3° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., con cui è stato emanato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" stabilisce che *<<per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette>>*: il successivo vigente 4° comma precisa che *<<i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo>>*.

Con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale si è pronunciata ritenendo fondata la questione relativa al principio della *<<cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette>>*: con la suddetta sentenza è stata sancita in sostanza la cogenza delle componenti tipiche del paesaggio (assicurata dai Piani Paesaggistici) sul Piano di Assetto dei parchi, *cui rimane e compete comunque la disciplina prettamente naturalistica ed ambientale.*

Conseguentemente nel 2009 la Regione Lazio è stata costretta a modificare il 6° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 che attualmente recita: *<<Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello>>*.

Ai fini della redazione del Piano di Assetto del Parco di Veio avrebbero dovuto essere rispettate le prescrizioni dettate dai seguenti piani:

- P.T.P. n. 4 "Valle del Tevere", adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2271 del 28 aprile 1987, poi definitivamente approvato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998;
- P.T.P. n. 15/7 "Veio-Cesano", adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 10018 del 22 novembre 1988, poi definitivamente approvato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998;
- P.T.P. n. 15/8 "Valle del Tevere", adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5580/1998, poi definitivamente approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 25/2006;
- P.T.P.R., adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007, poi integrata dalla deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007.

Riguardo al rapporto che intercorre tra i PTP ed il PTPR il comma 4 dell'art. 7 delle Norme del PTPR dispone che *<<per la parte di territorio interessato dai beni paesaggistici ... fino all'approvazione del PTPR resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP>>* con la precisazione che *<<in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva>>*.


Riguardo alla vigenza delle misure di salvaguardia del PTPR che non possono durare oltre i 5 anni dalla data della sua pubblicazione e che quindi dovevano scadere il 14 febbraio 2013, va fatto presente che è stata approvata la legge regionale n. 16 del 28 dicembre 2012 con cui è stato modificato il 1° comma dell'art. 21 della legge regionale n. 24/1998, prorogando fino al 14 febbraio 2014 la validità delle disposizioni del PTPR.

Fra le osservazioni riportate nel documento conclusivo di Scoping, da recepire per la redazione del Rapporto Ambientale, ci sono quelle della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, secondo cui la proposta di Piano deve essere resa conforme alle previsioni ed ai dettami del P.T.P.R. regionale, al primo gerarchicamente sovraordinato dalla normativa di tutela nazionale (art. 145, co. 3, D.Lgs. 42/2004), nonché soprattutto quelle dell'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio che ha espressamente scritto che *<<il Piano di Assetto, sostituendosi ai piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello alla sua approvazione, dovrebbe recepire le previsioni urbanistiche dei piani regolatori generali e dei piani attuativi comunali vigenti, compatibilmente con la pianificazione paesaggistica, considerata prevalente su tutti gli altri tipi di pianificazione (sentenza C.C. 108/08)>>*.


Si indicano di seguito le aree che si propone di destinare più congruamente (oltre che obbligatoriamente) a sottozona A1 di riserva integrale controllata e che invece la proposta del Piano di Assetto destina impropriamente a sottozona B2 come "aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate".

A sottozona A1 si propone in sostanza di destinare l'intero reticolo idrografico ed il sistema boschivo che costituiscono la struttura portante della rete ecologica.

Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano



Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/f del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Le due porzioni di territorio comprendenti l'estensione boscata della pendice destra del Fosso del Torraccio, nonché le valli dei Fossi Canneto e della Fontanaccia, sono destinate a sottozona A1 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/37, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/f e numero 7/i


Particolare dell'elaborato serie E/3 7/f del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano



Le due porzioni di territorio comprendenti l'**estensione boscata della pendice sinistra del Fosso del Torraccio**, sono destinate a sottozona A1 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/39, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/f e numero 7/i

Particolare dell'elaborato serie E/3 7/f del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Le tre porzioni di territorio comprendenti l'estensione boscata delle pendici destre dei Fossi di S. Sebastiano e Valchetta e della pendice sinistra del Fosso del Fontaniletto, sono destinate a sottozona A1 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/44, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/g-h, numero 7/i e numero 7/m


Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Le tre porzioni di territorio comprendenti l'alta valle e le pendici boscate del Fosso di Pantanici, nonché la bassa pendice sinistra del Fosso Valchetta, sono destinate a sottozona A1 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/29, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/e, numero 7/g-h e numero 7/i


Particolare dell'elaborato E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano



Particolare dell'elaborato E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.4 della proposta di Piano




Le due porzioni di territorio comprendenti **due tratti della pendice sinistra del Fosso della Valchetta**, sono destinate a sottozona A1 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/19, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/e


Particolare dell'elaborato E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Le due porzioni di territorio comprendenti il **tratto boscato di pendice destra del Fosso della Valchetta attraversato dalla Via Cassia Bis**, sono destinate a sottozona A1 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/17, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/e

Particolare dell'elaborato E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Le tre porzioni di territorio comprendenti **l'estensione boscata delle pendici del Fosso della Valchetta (Bosco di Baccano)**, sono destinate a sottozona A1 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/9, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/b

Particolare dell'elaborato E/3 7/b del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano



COMUNI FUORI DI ROMA: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOTTOZONE A1


Il P.T.P. n. 4 “Valle del Tevere”, anche perché redatto in scala 1:25.000 anziché in scala 1:10.000, non individua le sub-unità allo stesso livello del P.T.P. n. 15/7 “Veio-Cesano”: per analogia si possono ad ogni modo seguire gli stessi criteri adottati per il territorio del Comune di Roma, destinando a sottozona A1 le porzioni di territorio costituite da vallecole o da pendici di valle che conservano il più rilevante valore e interesse naturalistico, vegetazionale e faunistico in ragione della pressoché totale estensione dei boschi, sia pure con differenti gradi di copertura e stato di conservazione.

Si indicano di seguito le porzioni di territorio che si propone di destinare più congruamente (oltre che sempre obbligatoriamente) a sottozona A1 e che invece la proposta del Piano di Assetto destina impropriamente a sottozona B1 come “aree agro-silvo-pastorali di collina” od a sottozona B2 come “aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate”.


A sottozona A1 si propone in sostanza di destinare il reticolo idrografico e soprattutto il sistema boschivo che costituiscono la struttura portante della rete ecologica.

La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata di Monte Musino**, mai utilizzata dall'uomo in Comune di Sacrofano

Particolare dell'elaborato 2.2 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato 6.2 della proposta di Piano




Nel Rapporto Ambientale (pag. 155) anche le aree boscate di Monte Musino sono considerate **aree ad alta naturalità** del parco.

La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata delle pendici del Fosso della Valchetta** in Comune di Formello

Particolare dell'elaborato 2.2 della proposta di Piano



La porzione di territorio relativa al **Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Valle del Crèmera-Zona del Sorbo"** nei Comuni di Formello e Campagnano




Nell'allegato B del D.M. del 3.4.2000 il SIC denominato "Valle del Cremera – Zona del Sorbo" è classificato con il codice n. IT6030011. Secondo l'atlante "Natura 2000 nel Lazio" si estende per 124,077 ettari, dei quali 110,04, ricadono interamente all'interno del parco naturale di "Veio": secondo le notizie relative al SIC riportate dall'atlante " La copertura del suolo nelle aree naturali protette della Regione Lazio " la superficie interna all'area naturale protetta sarebbe di 110,04 ettari, con un copertura dell'88,69%. Secondo invece l'elenco aggiornato pubblicato nel sito ufficiale Internet del Ministero dell'Ambiente il SIC (di tipo B) ha una superficie complessiva di 385,883 ettari. Secondo l'elenco pubblicato nel sito ufficiale Internet della Regione Lazio il SIC ha una estensione complessiva di 385,8 ettari ed interessa i Comuni di Sacrofano, Formello e Campagnano di Roma.

Secondo la Relazione Generale del novembre 2001, relativa alla proposta del Piano di Assetto consegnata nel 2003, al regime di riserva integrale (zona A) era destinato il SIC della Madonna del Sorbo per <<una superficie di circa 167 ettari che costituisce lo 1,1% del territorio del Parco>> (pag. 113).


Alla pag. 220 dell'elaborato A.2 della proposta del Piano di Assetto, relativo alla Relazione Generale, è riportato che <<in riferimento al perimetro del SIC "Valle del Cremera – Zona del Sorbo"-Codice Sito: IT6030011, così come definito e riportato nel Formulario Standard Natura 2000 aggiornato al 30 maggio 2005 e nella relativa mappa aggiornata febbraio 2005, avendo riscontrato discordanze non sanabili tra la cartografia su base GIS individuante il perimetro del SIC ed il perimetro definitivo redatto su base catastale del Parco di Veio, nei casi di contrasto si assume che il perimetro del Parco comprenda sempre interamente il perimetro del SIC.>>

Particolare dell'elaborato A.5.3



Perimetro istitutivo


Particolare dell'elaborato A.5.3



Perimetro definitivo

Alla successiva pag. 227 relativa al “regime di riserva integrale” a cui è destinato esclusivamente il SIC, per giunta solo per una sua parte, è riportato che <<si tratta di una superficie di circa 21,66 ha che costituisce lo 0,13% circa del territorio del Parco.>>


Particolare dell’elaborato A.7.2



LEGENDA

	Perimetro del Parco di Veio
	Perimetro del SIC
	Confini comunali
	Zona A: RISERVA INTEGRALE
	Zona B2: RISERVA GENERALE Area delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate
	Zona D4: PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE Aree a trasformazione consolidata

Foto satellitare tratta da Google Maps



Come si può ben vedere, l’unica zona A del Parco di Veio è stata ridotta di ben 146 ettari.


La soprastante foto satellitare tratta da Google Maps lascia vedere che sono tutt’oggi integre tutte le aree ricadenti all’interno del SIC che la proposta del Piano di Assetto destina a sottozona B2 ed in particolare quelle a ridosso del Fosso della Mola di Formello e le aree boscate tra il corso d’acqua e la strada provinciale Formellese (località “Monte Porcineta” – “Le Busseta”).

In coordinamento con le osservazioni all'elaborato A.3 relativo alle Norme Tecniche Attuative, cui si rimanda, si propone di destinare a sottozona A1 di riserva integrale controllata non solo la zona A di riserva integrale proposta, ma anche le aree a ridosso del Fosso della Mola di Formello e le aree boscate tra il corso d'acqua e la strada provinciale Formellese.

Si propone invece di confermare come sottozona B2 il rimanente territorio di nord ovest che ricade all'interno del SIC.


La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata delle pendici del Fosso della Mola di Formello e dei suoi influenti di destra (fosso del Follettino e fosso dello Stabiatello)** nei Comuni di Campagnano e di Formello

Particolare dell'elaborato 2.2 della proposta di Piano




La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata delle pendici del Fosso della Mola dei Monti e dei suoi influenti di sinistra (Fosso del Lucernaro)** in Comune di Campagnano

Particolare dell'elaborato 2.2 della proposta di Piano



La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata della Macchia di Roncigliano** mai utilizzata dall'uomo, nei Comuni di Campagnano, di Mazzano Romano e di Magliano Romano


Particolare dell'elaborato 2.1 della proposta di Piano



Legenda



Particolare dell'elaborato 6.1 della proposta di Piano




Legenda



Nel Rapporto Ambientale (pag. 155) le aree boscate di Roncigliano ospitano una comunità faunistica e floristica di estremo interesse e sono considerate **aree ad alta naturalità** del parco. Le porzioni di territorio di seguito elencate riguardano principalmente dei corsi d'acqua che nella "Carta dei corridoi ecologici" sono tutti classificati come "corridoi primari in buono stato" di conservazione, di cui il Rapporto Ambientale sostiene che va preservata la integrità (pag. 156). Anche e soprattutto per tali motivi se ne propone la destinazione a sottozona A1.


La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata delle pendici destra e sinistra del Fosso dei Quattro Pali e del Fosso di S. Antonino e dei suoi influenti di destra (fosso Monte Rosella, fosso Citerna, fosso dell'Acqua Forte e fosso di Valle Vasca)** nei Comuni di Morlupo e di Castelnuovo di Porto

Particolare dell'elaborato 2 della proposta di Piano



La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata delle pendici del Fosso delle Rocchette** nei Comuni di Castelnuovo di Porto e di Sacrofano

Particolare dell'elaborato 2.2 della proposta di Piano



La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata della Macchia di Quartarelle** in Comune di Riano

Particolare dell'elaborato 2.2 della proposta di Piano



COMUNE DI ROMA: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOTTOZONE A2

Anche i criteri per l'individuazione delle aree ricadenti nel territorio del XX Municipio di Roma da destinare a sottozona A2 di riserva integrale fruibile sono stati determinati dal P.T.P. n. 15/7 "Veio-Cesano" che individua a sua volta una serie di zone di Tutela Integrale (con la sigla TI) dei paesaggi naturali e seminaturali, dove <<la tutela è indirizzata alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici di tipo idromorfologico-vegetazionale ovvero delle valli modellate dai corsi d'acqua>> (art. 47 delle Norme, pag. 162): viene precisato che <<a tal fine il sistema è distinto in sub-unità di fondovalle e sub-unità di pendice>> (art. 47 delle Norme, pag. 163).


Il P.T.P.n. 15/7 individua una serie di zone di tutela integrale <<costituite da fondovalle pianeggianti, ... che conservano, insieme alle zone di cui al presente punto A1, di cui costituiscono la naturale integrazione, il più rilevante valore e interesse naturalistico, vegetazionale e faunistico in virtù degli ecosistemi propri dei corsi d'acqua che le attraversano>> (art. 47 delle Norme, punto A2 a pag. 164).

Si indicano di seguito le aree che si propone di destinare più congruamente (oltre che obbligatoriamente) a sottozona A2 di riserva integrale fruibile e che invece la proposta del Piano di Assetto destina impropriamente a sottozona B2 come "aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate" oppure a sottozona C1 come "paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale".


A sottozona A2 si propone in sostanza di destinare le porzioni di territorio che integrano l'intero reticolo idrografico ed il sistema boschivo che costituiscono la struttura portante della rete ecologica.

La porzione di territorio comprendente il **tratto del fondovalle destro del Fosso della Valchetta posto al limite nord-orientale del territorio del Comune di Roma**, è destinata a sottozona A2 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/10, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/b

Particolare dell'elaborato serie E/3 7/b del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.2 della proposta di Piano




Le due porzioni di territorio comprendenti il **medio fondovalle del Fosso della Valchetta**, sono destinate a sottozona A2 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/18, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/e

Particolare dell'elaborato serie E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




La porzione di territorio comprendente il **medio fondovalle del Fosso Piordo e di un suo influente di sinistra**, è destinata a sottozona A2 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/20, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/e

Particolare dell'elaborato serie E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano



La porzione di territorio comprendente **tratti di fondovalle dei Fossi Piordo, Valchetta e di S. Sebastiano**, é destinata a sottozona A2 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/21, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/e e numero 7/g-h


Particolare dell'elaborato serie E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano




Le due porzioni di territorio comprendenti il **fondovalle del Fosso Pantanucci**, nonché il **basso fondovalle sinistro del Fosso della Valchetta**, sono destinate a sottozona A2 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/31, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/e, numero 7/g-h e numero 7/i


Particolare dell'elaborato serie E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.3 della proposta di Piano




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7.4 della proposta di Piano




La porzione di territorio comprendente il **fondovalle del Fosso di Pietra Pertusa e di un suo influente di sinistra**, é destinata a sottozona "A/2" per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/35, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/e, numero 7/f e numero 7/i


Particolare dell'elaborato serie E/3 7/e del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/f del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano



La porzione di territorio comprendente il **fondovalle del Fosso del Torraccio**, é destinata a sottozona A2 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/38, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/f e numero 7/i


Particolare dell'elaborato serie E/3 7/f del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato serie E/3 7/f del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano




La porzione di territorio comprendente il **medio fondovalle del Fosso di Monte Oliviero** è destinata a sottozona A2 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/34, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/e, numero 7/f, numero 7/g-h e numero 7/i

Particolare dell'elaborato serie E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7




Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano




La porzione di territorio comprendente il **medio fondovalle del Fosso Valchetta** è destinata a sottozona A2 per la stessa superficie della sottozona di tutela integrale TI/43, come delimitata nell'elaborato grafico del P.T.P. n. 15/7 serie E/3 numero 7/g-h e numero 7/i


Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/g-h del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato serie E/3 7/i del P.T.P. n. 15/7



Particolare dell'elaborato A.7 della proposta di Piano



COMUNI FUORI DI ROMA: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOTTOZONE A2

Il P.T.P. n. 4 “Valle del Tevere”, anche perché redatto in scala 1:25.000 anziché in scala 1:10.000, non individua le sub-unità allo stesso livello del P.T.P. n. 15/7 “Veio-Cesano”: per analogia si possono ad ogni modo seguire gli stessi criteri adottati per il territorio del Comune di Roma, destinando a sottozona A2 le porzioni di territorio costituite dai paesaggi naturali e seminaturali, dove la tutela è indirizzata alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici di tipo idromorfologico-vegetazionale ovvero delle valli modellate dai corsi d’acqua.

Si indicano di seguito le porzioni di territorio che si propone di destinare più congruamente a sottozona A2 e che invece la proposta del Piano di Assetto destina impropriamente a sottozona B1 come “aree agro-silvo-pastorali di collina”.

A sottozona A2 si propone in sostanza di destinare le porzioni di territorio che integrano l’intero reticolo idrografico e soprattutto il sistema boschivo che costituiscono la struttura portante della rete ecologica.

La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata di Monte Musino**, utilizzata dall’uomo a ceduo

La porzione di territorio relativa alla **estensione boscata della Macchia di Roncigliano** utilizzata dall’uomo

Le porzioni di territorio che integrano l’intero reticolo idrografico al di fuori di Roma